

REGOLAMENTO (CEE) N. 1215/71 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 1971

relativo ad alcune modalità concernenti le disposizioni-quadro per i contratti di vendita della paglia di lino e di canapa

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 620/71 del Consiglio, del 22 marzo 1971, che stabilisce disposizioni-quadro per i contratti relativi alla vendita della paglia di lino e di canapa ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando che, oltre alle disposizioni ed indicazioni obbligatorie di cui agli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 620/71, l'articolo 5, paragrafo 1, dello stesso regolamento, prevede che le parti contraenti possano precisare di comune accordo il luogo, i termini e lo scaglionamento delle consegne, nonché le condizioni di pagamento e la natura degli eventuali lavori e forniture relativi alla produzione e alla raccolta del lino e della canapa che sono a carico di ciascuna parte; che è necessario prevedere disposizioni per il caso che le indicazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento citato non figurino nel contratto; che tali disposizioni devono tener conto delle norme e degli usi più diffusi;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Salvo clausola contraria prevista nel contratto di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 620/71:

- a) la consegna si effettua partenza luogo di deposito della merce oggetto del contratto;
- b) il ritiro della merce si effettua a scelta dell'acquirente nel trimestre decorrente dalla data di conclusione del contratto;
- c) il pagamento totale si effettua al momento della consegna;
- d) gli eventuali lavori relativi alla produzione e alla raccolta del lino e della canapa sono a carico del venditore;
- e) le eventuali forniture relative alla produzione e alla raccolta del lino e della canapa sono a carico dell'acquirente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

⁽¹⁾ GU n. L 146 del 4.7.1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 72 del 26.3.1971, pag. 4.